

**Bur n. 75 del 17/09/2010**

Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 2132 del 07 settembre 2010

Regolamento (CE) 1857/2006, articolo 16, punto 1, lettera d). D. Lgs. 102/2004, art. 2, comma 5 bis. Contributo regionale, aggiuntivo a quello dello Stato, sui costi dei premi assicurativi versati dagli allevatori per la rimozione e la distruzione dei capi bovini morti in azienda. Impegno di spesa.

**(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [**

Note per la trasparenza:

Contributo regionale, aggiuntivo a quello dello Stato, sui costi dei premi assicurativi versati dagli allevatori per la rimozione e la distruzione dei capi bovini morti in azienda.

L'Assessore Franco Manzato di concerto con l'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, ha manifestato in più occasioni e con numerosi provvedimenti una precisa volontà volta ad elevare gli standard igienico sanitarie delle produzioni regionali ed ha attivato le opportune iniziative nel settore dei controlli e per rendere edotto il consumatore in merito a tutto il processo produttivo a cui sono sottoposti i prodotti alimentari.

Particolare importanza è stata data alla carne bovina, attraverso la realizzazione di un particolare monitoraggio per l'individuazione dell'utilizzo di sostanze illecite, anche utilizzando metodi innovativi.

Il Veneto, quale principale produttore nazionale di carne bovina, ha quindi posto come obiettivo prioritario la sicurezza alimentare, con particolare attenzione all'igiene ed alla qualità delle produzioni.

In questo contesto si pone il problema dei bovini che ai sensi del Regolamento (CE) 1/2005, Allegato I, Capo I, paragrafo 2, lettere a) e b), per varie patologie e difficoltà di deambulazione non possono essere considerati idonei al trasporto e quindi inviati negli stabilimenti di macellazione.

Con nota n. DGSA/VI/3782- P dell' 8 maggio 2007, il Ministero della salute ha sottolineato che tali animali inidonei al trasporto possono essere sottoposti alla macellazione d'urgenza in allevamento, ai sensi dei Regolamenti (CE) 853/2004 e 854/2004, ove non sussistano evidenti motivi di inidoneità delle carni per il consumo umano, o abbattuti sul posto, al fine di evitare loro ulteriori sofferenze.

Tenuto conto che si tratta di animali spesso a fine carriera o che possono presentare patologie di diverso genere e gravità, nell'ottica della tutela dell'elevata condizione igienico-sanitaria delle produzioni venete, si ritiene opportuno che detti animali non entrino nella catena alimentare, ma siano destinati allo smaltimento conformemente al disposto del Regolamento (CE) 1774/2002. In questo modo la Regione del Veneto garantirebbe un livello molto elevato per le sue produzioni di carne bovina assicurando altresì il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sul benessere degli animali in allevamento e durante il loro trasporto.

Il Regolamento (CE) 1857/2006, all'articolo 16, punto 1, lettera d), prevede la possibilità per lo Stato membro di concedere aiuti alle imprese che operano nel settore zootecnico fino al 100% dei costi per la rimozione dei capi morti e fino al 75% dei costi di distruzione delle carcasse; in

alternativa, tali aiuti possono essere concessi fino a importi equivalenti ai costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e distruzione dei capi morti.

Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nell'ambito del Fondo di solidarietà nazionale, all'articolo 2, comma 5 bis, prevede il contributo pubblico per contratti assicurativi che prevedano la copertura per le produzioni zootecniche, comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa. Tali sottoscrizioni sono volontarie, possono avvenire in forma singola o associata e lo stesso provvedimento individua, tra l'altro, i soggetti abilitati a far ricorso a forme assicurative, purché riconosciuti dalla Regione competente come idonei a svolgere attività di difesa attiva e passiva.

Allo stato attuale il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali provvede all'erogazione in favore dei soggetti in possesso del riconoscimento di idoneità, previsto dall'art. 11, comma 2 del D. Lgs. 102/2004, del contributo annuale fino al 50% dei costi per i premi assicurativi pagati dagli allevatori associati per la rimozione e la distruzione dei capi morti in azienda.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1574 del 17.06.2008 è stato destinato per l'anno 2008 un contributo regionale a fronte di una stima del 2% dei bovini adulti da riproduzione che per patologia e traumi risultano essere non idonei al trasporto.

Allo scopo di consentire il raggiungimento degli obiettivi di qualificare le produzioni venete di carne bovina, eliminare dal circuito alimentare prodotti che potrebbero essere di qualità inferiore e garantire il rispetto del benessere animale, si ritiene quindi opportuno continuare ad intervenire con un contributo regionale integrativo a quello dello Stato, per un massimo del 25% sui costi dei premi assicurativi pagati dagli allevatori per la rimozione e la distruzione dei capi morti in azienda.

Nel contempo, si ritiene opportuno destinare tale contributo a favore dei soggetti in possesso del riconoscimento di idoneità previsto dall'art. 11, comma 2 del sopraccitato D.Lgs. 102/2004, rilasciato dalla Regione del Veneto.

Ai sensi del D.Lgs. 102/2004, allo scopo di ottenere l'erogazione del contributo statale, i soggetti in possesso del riconoscimento di idoneità devono annualmente rendicontare al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali i costi relativi alle polizze assicurative stipulate dai propri associati. In analogia a detto obbligo, è necessario che la rendicontazione dei contratti assicurativi, che prevedono la copertura per la rimozione e distruzione dei capi morti, venga presentata dai soggetti in possesso del riconoscimento di idoneità anche alla competente Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare, al fine di consentire l'erogazione del contributo regionale previsto dal presente provvedimento.

L'importo del contributo regionale da assegnare ai singoli soggetti in possesso del riconoscimento di idoneità ammonta a Euro 25.406,63 ed è stato individuato sulla base del 25% del premio assicurativo la cui rendicontazione per l'anno 2009 è già stata presentata al competente Servizio. Tale importo risulta disponibile al capitolo 60013 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97;

VISTO il Regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38";

VISTA la Nota del Ministero della salute n. DGSA/VI/3782- P dell' 8 maggio 2007 "Regolamento (CE) 1/2005- allegato I, capo I idoneità al trasporto: gestione degli animali affetti da lesioni, problemi fisiologici o patologie";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 17.06.2008, n. 1574;]

delibera

1. di destinare la somma complessiva di Euro 25.406,63, ai sensi del Regolamento (CE) 1857/2006, articolo 16, punto 1, lettera d) e del D. Lgs. 102/2004, articolo 2, comma 5 bis, per i motivi esposti in premessa, ai soggetti in possesso del riconoscimento di idoneità previsto dal citato D. Lgs. 102/2004, articolo 11, comma 2, rilasciato dalla Regione del Veneto, a copertura del 25% dei costi dei premi assicurativi pagati nel 2009 per la rimozione e la distruzione dei capi morti in azienda dagli allevatori associati agli stessi soggetti riconosciuti, come da **Allegato A**, che forma parte integrante del presente provvedimento;

2. di impegnare la somma di Euro 25.406,63 al cap. 60013 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, che presenta sufficiente disponibilità;

3. di liquidare, all'approvazione del presente provvedimento, ai soggetti in possesso del riconoscimento di idoneità previsto dal citato D. Lgs. 102/2004, articolo 11, comma 2, la somma di Euro 25.406,63 come ripartita nell'**Allegato A**;

4. di demandare al Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare l'adozione degli atti relativi ad eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie al presente provvedimento, nel rispetto dei principi fondamentali della normativa nazionale e comunitaria.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 2132 del 07 settembre 2010**

pag. 1/1

SOGGETTI IN POSSESSO DEL RICONOSCIMENTO DI IDONEITA' PREVISTO DAL D.LGS 102/2004 (ART. 11, COMMA 2)

	PREMI ASSICURATIVI	CONTRIBUTO
Consorzio Padovano di difesa Attività e Produzioni Agricole - CO.DI. PD Via F. S. Orologio, 6 - 35129 - PADOVA	€ 19.236,11	€ 4.809,03
Consorzio Provinciale per la difesa delle Attività e Produzioni Agricole dalle Avversità CO.DI. VI Via Zamenhof, 709 - 36100 - VICENZA	€ 21.929,04	€ 5.482,26
Consorzio Provinciale per la difesa delle Attività Agricole dalle Avversità - CO.DI.TV Via A. da Corona, 6 - 31100 - TREVISO	€ 28.281,80	€ 7.070,45
Consorzio Provinciale di Venezia per la difesa delle colture agrarie dalle Avversità Via G. Pepe, 142 - 30172 - VENEZIA	€ 31.397,97	€ 7.849,49
Consorzio Polesano di difesa di Attività e Produzioni Agricole – CO.DI.RO. Corso del Popolo, 449 - 45100 – ROVIGO	€ 781,58	€ 195,40
	<hr/>	<hr/>
TOTALE	€ 101.626,50	€ 25.406,63
	=====	=====